

Approvato con deliberazione del C.C.
No 54 del 29-11-1998

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE.

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati periodici e giornalieri, per il settore alimentare, che si svolgono nel capoluogo e nelle frazioni di Pergola e di Galaino, nonché nelle fiere formalmente istituite.

Art. 2

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, individuate con deliberazione della Giunta Comunale, a norma dell'art.41 comma 1.1 della L.R. n.19 del 20/07/99, sono rilasciate a seguito di bando pubblico emanato ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzione di nuovi mercati.

Art. 3

Il bando pubblico, approvato con determinazione del responsabile del servizio, dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dal comma 2 art.29 L.R.n. 19/99.

Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Marsiconuovo e di almeno altri dieci Comuni della Regione Basilicata per la durata di quindici giorni.

Art.4

Le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art.28 D.Lgs. n.114/98 possono essere rilasciate a persone fisiche o società di persone, regolarmente costituite secondo le norme vigenti, in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del citato D.Lgs.

Art.5

Le domande indirizzate al Comune di Marsiconuovo, redatte su carta legale, contenenti le notizie e le dichiarazioni prescritte dal bando, dovranno essere presentate al Protocollo Generale dell'Ente o spedite mediante raccomandata AR.

Le domande pervenute entro il termine fissato dal bando saranno esaminate secondo il seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui si tratta, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;
- maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese;
- minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni;

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

All'istruttoria della domanda provvederà il responsabile del servizio o il dipendente dell'ufficio formalmente incaricato, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e succ. mod.

Il termine per il completamento dell'istruttoria, con l'emanazione del provvedimento definitivo, è fissato in novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

L'istanza si intende accolta qualora non venga comunicato, entro il termine di cui al comma precedente, il provvedimento di diniego.

Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato.

Art.6

Le concessioni per i posteggi possono essere revocati per motivi di pubblico interesse , senza oneri per il Comune. In tale evenienza l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio similare nel territorio comunale.

Art.7

I posteggi , temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui si tratta.

Art.8

Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati in un mercato, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, possono essere effettuati trasferimenti, qualora richiesti. In caso di più richieste, relative allo stesso posteggio, si procederà all'assegnazione secondo l'ordine di priorità previsto, per la formazione delle graduatorie, dal precedente art 5. E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio, a richiesta degli interessati, autorizzato dal responsabile del servizio.

Art.9

La concessione del posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata. E' consentito il rilascio di concessioni di posteggi temporanei in coincidenza con manifestazioni configurabili quali riunioni straordinarie di persone. Tali concessioni hanno validità limitata ai giorni delle predette riunioni e possono essere rilasciate a chi è titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art.10

Le autorizzazioni di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art.28 D.Lgs.n.114/98 sono revocate:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 comma 2 del citato D.Lgs.

Qualora il posteggio venga utilizzato per una attività stagionale la decadenza di cui alla precedente lettera b) si verifica dopo un numero di giorni proporzionale alla durata dell'attività, secondo il rapporto 1/3.

Art.11

I motivi di revoca e di sospensione sono accertati e contestati al titolare dell'autorizzazione dai preposti alla vigilanza.

L'accertamento e la contestazione di cui sopra sono comunicati immediatamente all'ufficio responsabile del procedimento del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione che, verificandosi le condizioni, notifica all'interessato l'atto di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

Art.12

La concessione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui si tratta;
- certificazione di qualità dei prodotti esitati alla vendita;
- cooperative ed associazioni di produttori.

Il periodo di concessione del posteggio è strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.

L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è soggetta a vidimazione annuale.

Art.13

Le domande di partecipazioni alle fiere debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della manifestazione.

I posteggi sono autorizzati secondo il più alto numero di presenze effettive sulla fiera di cui si tratta.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo pretorio del Comune almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse.

Su richieste dell'operatore può essere confermato per l'anno successivo lo stesso posteggio, a condizione che sia riappetato il criterio di priorità di cui al comma 1 e che non si tratti di posteggio di un operatore assente per gravi e giustificati motivi.

Nel caso di conferma, l'anno successivo si procederà soltanto alle assegnazioni dei posteggi non riconfermati o liberi.

La possibilità di confermare ulteriormente l'assegnazione dello stesso posteggio viene meno in caso di mancata partecipazione alla fiera dell'anno precedente.

Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dei termini.

Il posteggio non occupato all'ora prefissata per l'inizio delle vendite potrà essere assegnato ad altri operatori che hanno richiesto di partecipare alla fiera, a partire dal primo degli esclusi, se presente, e successivamente a chi non ha fatto richiesta, secondo le priorità di cui al precedente comma 2.

Art.14

Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato, essa sarà inserita tra le aree destinate a tale attività. Gli stessi hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, all'assegnazione di un posteggio per ognuno sull'area messa a disposizione.

Art.15

La vendita e somministrazione dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Modalità e requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

Il mancato rispetto delle norme in materia è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dalle stesse.

Art.16

Per garantire il corretto funzionamento dei mercati e delle fiere, si dispone quanto segue:

- 1) E' consentito occupare le aree assegnate dalle ore 7,00 alla ore 14,00 ed effettuare la vendita dalle ore 8,00 alle ore 13,30;
- 2) L'area occupata dovrà essere lasciata , priva di rifiuti , non prima delle ore 14,00,per evitare intralci al traffico nell'area destinata al mercato;
- 3) Il pagamento,anticipato, del posteggio, relativo alla concessione, dovrà essere effettuato, mediante versamento sul ccp intestato alla tesoreria comunale,entro il giorno 10 del mese di gennaio, per il primo semestre ed entro il 10 luglio, per il secondo semestre,di ciascun anno , oppure entro il giorno 10 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione, se effettuato nel corso dell'anno;
- 4) Il pagamento del canone per il posteggio giornaliero avverrà entro le ore 10,00, su richiesta degli addetti alla vigilanza, che rilasceranno apposita ricevuta;
- 5) L'occupazione maggiore della superficie assegnata , accertata dai Vigili Urbani per tre volte nel corso dell'anno solare, costituisce motivo di sospensione della concessione per un anno;
- 6) I Vigili Urbani provvederanno alla registrazione delle presenze mediante annotazione su apposito registro.

Art.17

In fase di prima applicazione del presente regolamento, il responsabile del servizio provvederà, a norma dell'art.4 della L.R. n.19/99, per i mercati che si svolgono di fatto sul territorio comunale,pur non regolarmente istituiti, all'assegnazione definitiva dei posteggi ed al rilascio delle autorizzazioni a coloro che ne siano stati per ultimi concessionari .

Art.18

In mancanza di concessioni, l'attribuzione del posteggio ed il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. precedente avverrà in favore dell'operatore che lo ha occupato regolarmente nell'anno precedente all'entrata in vigore della L.R.n.19/99, a condizione che la frequenza del mercato sia attestata dal regolare pagamento dell'occupazione del suolo pubblico o da altra documentazione in proprio possesso e che non ricada nei motivi di decadenza previsti dalla lettera b) coimma 4 dell'art.29 del D.Lgs. n.114/98.

Art.19

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.